1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, nº 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Nº 202

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cen[illegible].
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno .		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . . .		» 52	27	15

FIRENZE, Lunedì 23 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		» 112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 3070 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del dì 7 luglio corrente, nº 3036, sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico;

Viste le deliberazioni del Consiglio di Stato ed udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato per la esecuzione della legge anzidetta l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dai ministri di grazia e giustizia e dei culti e delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Firenze il 21 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

F. Borgatti.
A. Scialoja.

Regolamento per la esecuzione della legge sulla soppressione delle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico.

Capo I. — *Amministrazione del fondo per il culto.*

Art. 1. Il direttore dell'amministrazione del fondo per il culto è nominato con decreto reale sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, in seguito a deliberazione del Consiglio de'ministri.

È designato pure con decreto reale il funzionario incaricato di supplire il direttore della amministrazione del fondo per il culto nei casi di sua mancanza od impedimento.

Art. 2. Il Consiglio della amministrazione del fondo per il culto si compone del direttore del fondo stesso, e di quel funzionario, che fosse destinato a supplirlo, e di sei altri membri nominati con decreto reale.

I membri nominati durano in carica per un biennio e possono essere rieletti. Mancando entro il biennio un membro del Consiglio, il nuovo nominato durerà in carica sino al compimento del biennio.

Art. 3. La presidenza del Consiglio è tenuta dal direttore e in sua mancanza od impedimento, da quello fra i consiglieri che sarà annualmente designato con decreto reale.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese coll'intervento di quattro membri almeno e alla maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti quello del presidente è preponderante.

Il direttore dell'amministrazione del fondo per il culto designerà un impiegato per compiere l'ufficio di segretario nelle adunanze del Consiglio.

Art. 4. Devono sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione:

1. I bilanci preventivi e i resoconti annuali dell'amministrazione;

2. I prestiti che debba contrarre l'amministrazione del fondo per il culto, a termini dell'art. 7, 2° capoverso della legge;

3. Le quistioni relative a restituzioni di dote previste dall'ultimo capoverso dell'art. 5 della legge, oppure a riversibilità od a devoluzione a provincie, a comuni ed a privati di beni, di rendite o di edifizii;

4. Le controversie che possono sorgere sul carattere degli enti morali per la soppressione;

5. La designazione degli stabilimenti ecclesiastici ai quali sia applicabile l'articolo 33 della legge, e la determinazione della spesa relativa;

6. Le liti e le transazioni;

7. Le liquidazioni del quarto delle rendite concesso ai comuni;

8. Tutti gli affari che il direttore reputi conveniente di sottoporre all'esame del Consiglio.

Art. 5. Oltre gli affari pei quali occorre a termini di legge un decreto reale o ministeriale, sono riservati alla approvazione del ministro di grazia e giustizia e de' culti, sopra relazione del direttore dell'amministrazione del fondo pel culto;

1. I bilanci preventivi e i resoconti annuali dell'amministrazione;

2. I prestiti a carico del fondo per il culto nel caso previsto dal 2° capoverso dell'articolo 7 della legge;

3. I concentramenti delle monache a norma del 2º capoverso dell'articolo 6 della legge;

4. La designazione degli stabilimenti, ai quali per la loro importanza monumentale ed artistica possa applicarsi la disposizione dell'articolo 33 della legge;

5. Le liquidazioni definitive del quarto delle rendite concesso ai comuni;

6. Le sospensioni degli impiegati oltre il termine di un mese e le gratificazioni o sussidi eccedenti le lire 200.

Art. 6. Per l'amministrazione e per la liquidazione del fondo del culto è stabilito un ufficio in Firenze, al quale verranno per ora applicati, secondo il bisogno, gli impiegati dell'amministrazione della Cassa ecclesiastica di Torino e della direzione speciale di Napoli. Il pagamento degli assegni occorrenti per detto ufficio sarà fatto entro i limiti delle somme stanziate alle categorie 1ª e 2ª dei bilanci passivi 1866 per la amministrazione e direzione anzidette

Gli impiegati della disciolta cassa ecclesiastica, chiamati a prestare servigio presso l'amministrazione del fondo per il culto, conserveranno i diritti e i vantaggi, dei quali godevano rispettivamente presso la Cassa ecclesiastica.

Art. 7. L'amministrazione del fondo per il culto ha un cassiere centrale che riscuote le somme che si versano dai contabili incaricati dell'esazione dei proventi relativi, esige direttamente quelle altre per le quali riceva speciale incarico dall'amministrazione anzidetta e provvede al pagamento delle spese regolarmente ordinate a carico del fondo per il culto.

Il cassiere centrale deve prestare una cauzione nella somma che verrà ulteriormente determinata con decreto ministeriale.

Presso il cassiere centrale è stabilito un impiegato di controllo.

Il cassiere e il controllore dovranno osservare quelle norme generali che saranno stabilite dal ministro di grazia, giustizia e de' culti e quelle speciali che verranno date dal direttore del fondo per il culto.

Art. 8. I contabili dell'amministrazione del demanio, da designarsi, sono specialmente incaricati della esazione delle rendite spettanti al fondo per il culto e ne tengono un conto distinto.

I direttori ed altri impiegati demaniali, ai quali spetta, devono sorvegliarne la gestione, come usano per gli altri proventi dello Stato.

Art. 9. I contabili demaniali incaricati del servizio del fondo per il culto, godono un premio sulla esazione nelle proporzioni seguenti:

In ragione del 3 p. % sulle prime lire 30,000.
» 2 p. % sulle successive lire 70,000.
» 1 p. % sulle successive lire 100,000.
» 0 75 p. % sulle successive lire 200,000.
» 0 50 p. % sulla eccedenza di lire 300,000.

Art. 10. L'amministrazione del fondo per il culto, previi concerti col Ministero delle finanze, detterà le norme necessarie per il regolare andamento del servizio di tesoreria.

Art. 11. Gli impiegati delle varie amministrazioni governative e giudiziarie devono prestarsi alle richieste ed alle operazioni che loro venissero commesse dall'amministrazione del fondo per il culto.

Un regolamento d'ordine interno, approvato dal ministro di grazia, giustizia e dei culti, provvederà alle norme da seguirsi per la trattazione degli affari negli uffici dell'amministrazione del fondo per il culto e nel consiglio d'amministrazione.

Capo II. — *Delle prese di possesso.*

Art. 12. La presa di possesso dei beni delle corporazioni religiose soppresse viene eseguita, a nome del demanio, per opera dei ricevitori del registro o di altri specialmente incaricati dal Ministero delle finanze o dalle direzioni demaniali, a norma delle disposizioni del presente regolamento e di quelle altre istruzioni che, secondo le rispettive competenze, saranno date dall'amministrazione finanziaria e dall'amministrativa del fondo per il culto.

Art. 13. I ricevitori del registro trasmetteranno immediatamente ai superiori di ciascuna delle Case religiose esistenti nel loro distretto due esemplari dei moduli A, B e C, per eseguire la denuncia prescritta dall'art. 13 della legge.

Art. 14. Sui due esemplari del modulo A, i superiori inscrivono i nomi dei religiosi, sacerdoti o coriste, laici o converse, e degli inservienti, che al momento della pubblicazione della legge apparterranno alle rispettive case religiose, aggiungendovi tutte le altre indicazioni prescritte nel modulo. I superiori dopo accertata la loro firma e sotto la loro responsabilità, l'esattezza delle indicazioni inserite nei due esemplari del modulo A, li respingeranno al ricevitore del registro, da cui l'hanno avuto entro il termine di giorni 15 dalla attuazione della legge.

Art. 15. Al modulo A deve unirsi, per parte di ciascun religioso:

1. L'atto di nascita;

2. L'atto di professione di voti solenni, perpetui o temporanei;

3. L'atto di ordinazione al sacerdozio pei religiosi sacerdoti;

4. L'atto di assenso governativo alla professione religiosa, per quelle provincie, nelle quali siffatta autorizzazione era prescritta dalle vigenti discipline di polizia ecclesiastica;

5. La dichiarazione del superiore della Casa comprovante che il religioso, il quale fece nello stato regolare professione di voti *solenni e temporanei* prima del 18 gennaio 1864, abbia continuato e, nel momento della pubblicazione della legge, continui ad appartenere a Casa religiosa esistente nel Regno, indicando le Case, ove è rimasto per lo passato, e la durata della permanenza successiva in ciascuna di esse.

6. I documenti giustificativi della grave ed insanabile infermità per i religiosi contemplati dall'art. 4 della legge.

Per gli inservienti, il superiore della Casa aggiungerà una sua dichiarazione comprovante la durata e la continuità del servizio prestato per un tempo maggiore o minore di un decennio.

Mancando qualche documento, ne sarà fatta menzione nella colonna *osservazioni* del modulo A ed il religioso avrà un termine di giorni 40 dal dì della attuazione della legge, per farne invio al ricevitore del registro, dopo aver fatto apporre sul documento il *visto* e la firma del superiore della Casa religiosa.

Gli atti e i documenti richiesti nel presente articolo possono prodursi tanto in originale quanto in copia autentica.

Art. 16. Sui due esemplari dei moduli B e C, i superiori della Casa religiosa inscrivono tutte le indicazioni ivi prescritte sui possedimenti, passività ed oneri delle Case rispettive, accertandone la verità colla propria firma e sotto la propria responsabilità, a norma dell'art. 13 della legge.

I due esemplari dei moduli B e C, devono dai superiori essere restituiti entro il termine di giorni 15 dalla attuazione della legge al ricevitore del registro, da cui vennero comunicati.

Art. 17. I ricevitori del registro, riscontrata l'esattezza e la conformità dei due esemplari del modulo A, ne conservano uno nel proprio ufficio e immediatamente trasmettono l'altro direttamente all'amministrazione del fondo per il culto.

I due esemplari dei moduli B e C vengono tosto trasmessi dai ricevitori del registro alle rispettive direzioni demaniali.

Le direzioni demaniali, riscontrata l'esattezza delle date indicazioni specialmente nella parte che riguarda la rendita denunciata ed accertata per il pagamento della tassa di mano-morta e l'ammontare di quest'ultima fanno copia del modulo B, e la conservano nell'ufficio per avere norma alle operazioni successive della presa di possesso, rimettendo l'uno dei due esemplari originali all'amministrazione del fondo per il culto, e l'altro al Ministero delle finanze.

Del modulo *C* si tiene un esemplare presso le direzioni demaniali e l'altro si trasmette all'amministrazione del fondo per il culto.

Art. 18. Se il superiore di una Casa religiosa non riceve i moduli *A*, *B* e *C* suaccennati, deve farne domanda al ricevitore del registro, nel cui distretto esiste la Casa religiosa, e restituirli al medesimo colle notizie e nel modo voluto dagli articoli 14, 15 e 16 precedenti.

Art. 19. L'elenco delle Case religiose, per le quali deve procedersi alla presa di possesso, viene rimesso dall'amministrazione del fondo per il culto al Ministero delle finanze, il quale, con quelle istruzioni speciali che occorrono in ciascun caso, dà ordine alle direzioni demaniali di provvedere alla esecuzione relativa per opera dei ricevitori del registro, del demanio o di altri all'uopo incaricati.

In caso d'urgenza l'amministrazione del fondo per il culto può anche ordinare alle direzioni demaniali la presa di possesso dei beni di qualche Casa religiosa, dandone contemporaneamente avviso al Ministero delle finanze.

Se una Casa religiosa possiede beni in separati distretti di ricevitoria, saranno date istruzioni dalla direzione demaniale perchè, mentre si compiono gli atti della presa di possesso per lo stabilimento principale della Casa religiosa, vi si proceda pure quanto ai beni posti in altri distretti. Gli atti relativi saranno poscia fatti per cura della stessa direzione demaniale.

Se i beni sono posti nel circolo di diverse direzioni, quella dove esiste la Casa religiosa si porrà in relazione colle altre, dove stanno i beni, per la regolare presa di possesso dei medesimi secondo le norme suespresse.

L'amministrazione del fondo per il culto può sempre designare un suo incaricato per assistere alle prese di possesso.

Art. 20. L'incaricato della presa di possesso invita il sindaco del comune ad assistere all'atto relativo od a delegare a ciò alcuno dei consiglieri comunali, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui comincierà l'operazione.

L'atto è firmato dal detto sindaco o suo delegato, e, quando non siano intervenuti od abbiano negato di apporre la loro firma, ne è fatto cenno nell'atto stesso.

Alla presa di possesso sono invitati ad assistere il superiore od amministratore della Casa religiosa. Negando essi di assistervi o di apporre all'atto la loro firma, si fa constare del loro rifiuto nel verbale relativo, premesse le occorrenti pratiche accennate all'art. 14 della legge.

Art. 21. Il delegato recatosi sopra luogo si fa esibire tutte le scritture e titoli sia dei crediti, sia degli obblighi e dei pesi, i registri e i conti di amministrazione, e, riunendoli accuratamente, o li trasporta seco o li chiude sotto suggello in luogo sicuro. Lo stesso vien fatto pel denaro contante, per le derrate, pei mobili di valore e per gli oggetti preziosi.

Le porte dei luoghi, ove sono rinchiuse le biblioteche, i quadri, le statue ed altri oggetti, si suggellano lasciando liberi gli appartamenti occupati dai religiosi finchè sia compiuta la presa di possesso della Casa.

I libri, i registri ed i conti dell'amministrazione sono cifrati e chiusi dall'incaricato demaniale.

Art. 22. Gli arredi, i mobili e tutti gli effetti, che non possono trasportarsi immediatamente, e i locali dei monasteri possono essere affidati temporaneamente in custodia al sindaco od a chi ne fa le veci, o ad altra persona responsabile del paese. Il sindaco o chi ne fa le veci non possono sottrarsi a questo dovere che viene loro imposto.

Art. 23. I mobili e gli effetti necessari all'uso personale di ciascun membro della Casa religiosa devono essere esattamente descritti nel processo verbale di presa di possesso e verranno provvisoriamente rilasciati ad ogni religioso dall'incaricato alla presa di possesso.

Il rilascio definitivo sarà stabilito dalla direzione demaniale, avuto riguardo alla condizione personale dei religiosi ed all'uso e destinazione, che avevano anteriormente i mobili e gli effetti medesimi.

Le questioni che insorgono in proposito sono decise dall'amministrazione demaniale superiore.

Art. 24. Dell'atto di presa di possesso viene redatto apposito verbale secondo il modulo *H*.

È rigoroso obbligo dell'incaricato della presa di possesso di chiedere al superiore ed amministratore della Casa religiosa o di raccogliere altrimenti e di riscontrare la esattezza di tutte le notizie ed indicazioni richieste nel modulo *H*, all'atto della presa di possesso.

Delle proteste o domande di interessati sarà fatta menzione nel verbale relativo od in uno speciale foglio annesso.

Art. 25. Procedendo alla presa di possesso, si deve riscontrare il numero dei religiosi presenti in quel momento nella casa e la verità delle relative indicazioni, già somministrate nel modulo *A*, nel quale si farà constare delle variazioni occorse.

Art. 26. Le dichiarazioni relative alla scelta tra l'assegno e la pensione vitalizia, a norma dell'articolo 5 della legge, oppure alla domanda di restituzione di dote monastica prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo stesso, sono fatte sovra apposito modulo *D* all'atto della presa di possesso.

Art. 27. Il ricevitore del registro, nel trasmettere alle superiore dei conventi femminili il modulo *A*, secondo il precedente articolo 13, deve unire eziandio un competente numero di esemplari del modulo *E*, per la dichiarazione individuale delle religiose relativamente alla facoltà di convivenza nel monastero a norma dell'articolo 6 della legge.

Art. 28. Appena iniziati gli atti della presa di possesso, il ricevitore del registro fa pubblicare per tre giorni successivi all'albo pretorio del comune, dove ha sede la Casa religiosa e dove essa tiene le sue possidenze, lo invito ai creditori della Casa religiosa, agli affittuari dei beni ed agli aventi diritto a riversibilità a tenore dell'articolo 22 della legge, di produrre in originale od in copia autentica i titoli comprovanti i loro crediti, contratti o diritti.

Le denuncie ed i titoli anzidetti appena ricevuti, verranno trasmessi alla direzione demaniale dal ricevitore del registro.

Art. 29. L'atto di presa di possesso secondo il modulo *H* dev'essere redatto per doppio originale e sarà, entro tre giorni dal compimento dell'operazione relativa, trasmesso alla direzione demaniale in una coll'esemplare rettificato del modulo *A* e colle dichiarazioni fatte sui moduli *D* ed *E*.

La direzione demaniale, riscontrata la regolarità degli atti eseguiti, trasmette entro otto giorni l'uno dei due esemplari del modulo *H* al Ministero delle finanze e l'altro all'amministrazione del fondo per il culto; unendo ancora a quest'ultimo i preaccennati moduli *A*, *D*, *E*, *F* ed i documenti relativi.

Tiene però la direzione demaniale nel proprio ufficio la denuncia e i documenti che si riferiscano a debiti per somministrazioni, i quali siano compresi nel conteggio previsto dall'articolo 53 successivo del regolamento.

Art. 30. Le domande delle provincie e dei comuni per l'effetto degli articoli 19 e 20 della legge, sono direttamente presentate all'amministrazione del fondo per il culto entro il termine rispettivamente fissato dalla legge.

Esse devono essere accompagnate da un'apposita motivata deliberazione del consiglio provinciale e comunale e da tutti quei titoli e documenti, che valgano ad appoggio dello invocato diritto.

Dietro richiesta sarà consegnata una ricevuta d'ufficio a prova della fatta presentazione.

Art. 31. Per mezzo del ricevitore del registro del luogo si deve pure trasmettere un competente numero di esemplari del modulo E alle superiore dei conventi femminili già stati soppressi da leggi precedenti ed ove si continua tuttavia a tenore delle medesime a fare vita comune.

I moduli colla dichiarazione individuale delle religiose a secondo del precedente art. 27 devono venire restituiti al ricevitore del registro nel termine stabilito dalla legge.

Art. 32. Lo scioglimento delle Case religiose maschili già soppresse da leggi precedenti avviene, per determinazione ed entro il termine da stabilirsi dalla amministrazione del fondo per il culto nei limiti fissati dall'art. 7 della legge, previo apposito atto di presa di possesso per parte del ricevitore del registro e di altro speciale delegato.

Ai religiosi che all'epoca dello scioglimento facciano vita comune nella Casa a norma delle facoltà concesse dalle leggi anteriori di soppressione, devono essere rilasciati i mobili ed effetti ancora esistenti e necessari al loro uso personale, secondo le disposizioni del precedente articolo 23.

Capo III. — *Della liquidazione e del pagamento delle pensioni e degli assegnamenti a religiosi degli ordini soppressi od altrimenti a carico del fondo per il culto.*

Art. 33. Entro due mesi dalla data della presa di possesso di ciascuna Casa religiosa i componenti la medesima, nei quali fosse riconosciuto diritto a pensione od assegno a norma degli articoli 3, 4 e 5 della legge, possono ritirare dal ricevitore del registro del luogo, dove avranno fissato il loro domicilio a norma di apposita indicazione inscritta nel modulo *A*, il relativo certificato di inscrizione conforme al modulo *G*.

Il rilascio del certificato viene fatto dal ricevitore del registro contro il ritiro di apposita dichiarazione di ricevuta e dopo avere constatata la identità della persona, a cui favore è inscritto il certificato stesso, con attestazione, occorrendo, di due testimoni noti al ricevitore del registro.

Il certificato può anche essere rilasciato a chi fu dallo avente diritto autorizzato a ritirarlo con regolare procura speciale.

Art. 34. Ove avvenisse smarrimento o distruzione del certificato accennato al precedente articolo, ne può esser rilasciato un duplicato, previo l'adempimento delle stesse formalità, che pei certificati d'inscrizione delle pensioni civili e militari sono prescritte dagli articoli 363 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 13 dicembre 1863.

Art. 35. Le pensioni o gli assegnamenti conceduti ai componenti le sopresse Case religiose sono pagati a rate trimestrali scadute dai tesorieri provinciali e dagli altri contabili dello Stato per conto di essi.

A tal fine l'amministrazione del fondo per il culto farà eseguire il versamento delle somme occorrenti per quei pagamenti nella tesoreria centrale, che terrà un apposito conto corrente.

Art. 36. Il pagamento delle pensioni o degli assegnamenti concessi dev'essere disposto ed eseguito secondo le norme contenute nelle sezioni I e II del capitolo IV, titolo VII del regolamento di contabilità generale dello Stato in data del 13 dicembre 1863.

Però non viene fatta agli uffizi di riscontro della Corte dei conti alcuna comunicazione, e si devono tenere registri, e spedire mandati con una serie speciale di numeri progressivi.

All'amministrazione del fondo per il culto devono esser trasmessi dalle Direzioni del tesoro i prospetti mensuali delle variazioni avvenute alle partite delle pensioni o degli assegni inscritti nei registri di ciascuna agenzia del tesoro.

Art. 37. Morendo un religioso appartenente a Casa religiosa soppressa e provvisto di pensione od assegnamento, è obbligo dei sindaci, dei pretori e di qualsiasi altra autorità od ufficio pubblico, che ne abbia notizia, di darne partecipazione alla amministrazione del fondo per il culto.

Art. 38. Le pensioni a religiosi, già assegnate a carico della Cassa ecclesiastica, sono, fino a nuove disposizioni, pagate nei modi consueti.

Art. 39. I membri delle corporazioni religiose soppresse, i quali consegnano qualche ufficio, che porti aggravio sul bilancio dei comuni, delle provincie, dello Stato e del fondo per il culto, ed i religiosi che ottengano un beneficio od un assegno per servizio di culto, devono immediatamente farne denuncia all'amministrazione del fondo per il culto, per lo effetto dell'art. 8 della legge.

Eguale obbligo incombe ai sindaci, ai pretori ed a qualsiasi altra autorità od ufficio pubblico, che abbia notizia del fatto sovra accennato.

La omessa denuncia dà ragione alla amministrazione del fondo per il culto di ritenere sulla rata avvenire di pensione od assegnamento del religioso o della religiosa, le somme corrispondenti a quella indebitamente percepita per la non avvenuta riduzione della pensione o dello assegnamento stesso.

Art. 40. Il pagamento dei sussidi concessi dall'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge deve disporsi dalla amministrazione del fondo per il culto entro un mese dal ricevimento degli atti di presa di possesso delle rispettive Case religiose, e viene eseguito dai tesorieri, come qualunque altro pagamento che l'amministrazione stessa ordini, colla spedizione di mandati fatta a norma dell'art. 539 del regolamento di contabilità generale dello Stato in vigore.

Art. 41. Di mese in mese, a termini degli articoli 541 e 542 del citato regolamento di contabilità generale, devono trasmettersi all'amministrazione del fondo per il culto, descritti negli appositi elenchi, i titoli pagati da ciascun tesoriere pel rimborso del corrispondente ammontare, con quietanza della tesoreria centrale dello Stato.

Art. 42. L'amministrazione del fondo per il culto provvede la direzione e le agenzie del Tesoro delle stampe che possano abbisognare per codesto servizio.

Capo IV. — *Della amministrazione della Cassa ecclesiastica.*

Art. 43. L'amministrazione centrale della Cassa ecclesiastica in Torino e la direzione speciale della medesima in Napoli sono disciolte dal giorno della pubblicazione della legge.

Però le dette amministrazioni sono costituite in sezioni temporanee dell'amministrazione del fondo per il culto, per procedere, secondo le norme che saranno date dall'amministrazione anzidetta e col sussidio degli impiegati che vi saranno destinati a termini dell'art. 37 della legge, alla liquidazione degli affari amministrativi o giudiziari che si trovassero in corso presso la Cassa ecclesiastica, ed a quelle altre operazioni di stralcio che alle medesime venissero affidate.

Art. 44. Per i beni immobili spettanti alla Cassa ecclesiastica, per i quali fosse già disposto il passaggio al demanio a norma della legge 21 agosto 1862, sono da eseguirsi le disposizioni correlative.

Per i beni immobili, per i quali nulla fosse ancora disposto nel senso suespresso, deve compilarsi un elenco speciale, descrivendone sommariamente la provenienza, la estensione, la situazione ed il valore approssimativo.

Questi beni saranno consegnati al demanio, previo accertamento della rendita da inscriversi a norma degli articoli 51 e 52 del presente regolamento, in base alla rendita relativa accertata e sottoposta al pagamento della tassa di mano-morta.

Art. 45. Nel compilare l'elenco sopraindicato le sezioni di stralcio devono tenere distinti con precisione i beni provenienti dalle corporazioni religiose e quelli provenienti da altri enti morali soppressi.

Art. 46. Il Ministero delle finanze conserva nota seperata dei beni, che gli pervengano come sovra dalla Cassa ecclesiastica, per gli effetti della convenzione sulla vendita dei beni demaniali approvata con legge del 24 novembre 1864; n° 2023.

Art. 47. Gli altri beni ora posseduti dalla Cassa ecclesiastica saranno consegnati al demanio a seconda delle istruzioni, che verranno date dall'amministrazione del fondo per il culto in seguito ad accordi tra il Ministero di grazia e giustizia e dei culti e quello delle finanze.

Capo V. — *Della quota di concorso.*

Art. 48. La liquidazione ed esazione della quota di concorso a termini dell'articolo 31 della legge è temporaneamente affidata alle sezioni di stralcio della amministrazione della Cassa ecclesiastica in Torino e della direzione speciale in Napoli per i luoghi dove si estendeva rispettivamente la loro giurisdizione.

Però, finchè non sia compiuta la liquidazione della quota di concorso a termini dell'articolo 31 della legge, la medesima verrà riscossa dalle sezioni anzidette nella misura anteriore per i corpi morali che vi sono soggetti, salvo lo aggiustamento di rate cogli interessati per le somme che si fossero pagate in più od in meno.

Art. 49. Per la liquidazione della quota di concorso nelle provincie, dove non esisteva la Cassa ecclesiastica, gli investiti di benefici e gli amministratori di corpi ed enti morali, che vi sono soggetti, devono denunciare le rendite del beneficio o del corpo morale, a tenore delle indicazioni del modulo apposito, che ritireranno dal ricevitore del registro del luogo, dove ha sede il corpo morale.

Art. 50. Le denunzie vengono entro il termine di giorni 60 dall'attuazione della legge, rimesse al ricevitore del registro, da cui si è ritirato il modulo. Il ricevitore del registro, riscontrata l'esattezza delle denunzie e dedotto l'ammontare della tassa di mano-morta pagata, in relazione ai documenti esistenti presso il medesimo o presso gli altri ufficii di ricevitoria, propone la liquidazione della tassa, alla decretazione ed esazione della quale deve provvedersi nei modi e termini previsti dalla legge 21 aprile 1862, n° 587, e dal regolamento approvato con R. decreto del 4 maggio 1862, n° 597.

La liquidazione decretata dalla direzione demaniale non può più essere dalla medesima variata senza l'approvazione dell'amministrazione del fondo per il culto.

Una copia della liquidazione definitiva deve rimettersi, entro dieci giorni dalla decretazione, all'amministrazione anzidetta.

I reclami in via amministrativa contro la liquidazione della quota di concorso saranno presentati all'amministrazione del fondo pel culto.

Capo VI. — *Della devoluzione al demanio e della conversione dei beni immobili.*

Art. 51. Dalla data della presa di possesso da parte del demanio dei beni provenienti dalle Corporazioni soppresse decorre, a favore del fondo per il culto la rendita corrispondente al reddito accertato e sottoposto al pagamento della tassa di mano-morta, sotto deduzione del 5 per cento a titolo di spese di amministrazione.

Art. 52. La rendita, dopo che il demanio e l'amministrazione del fondo per il culto, ne avranno riscontrato l'ammontare in base agli atti di presa di possesso ed a quegli altri documenti che fossero a ciò necessarii, viene inscritta, a richiesta dell'amministrazione del fondo per il culto, sul Gran Libro del debito pubblico, mediante decreto firmato dai ministri di grazia e giustizia e dei culti e delle finanze e registrato alla Corte dei conti.

Per le rate di rendita del semestre in corso dal momento della presa di possesso al 1° gennaio 1867 il demanio deve, occorrendo, rilasciare corrispondenti vaglia del Tesoro esigibili per anticipazione, a misura dei bisogni dell'amministrazione del fondo per il culto.

A cura dell'amministrazione del fondo per il culto gli oneri che gravitano sovra ciascun fondo od altra sostanza passata al demanio vengono identicamente trasportati sul certificato di rendita come sopra inscritta in corrispondenza al fondo o alla sostanza stessa e si cancellano le inscrizioni ipotecarie gravitanti su questo ultimo.

Art. 53. Il demanio regolerà cogli amministratori di ciascuna Casa religiosa il riparto per rate dei frutti o redditi in ragione del tempo a decorrere fino al termine dell'annata, come pure il conteggio delle passività plateali esistenti a carico della famiglia religiosa a fronte dell'attivo esistente in cassa all'atto della presa di possesso.

Se il demanio rimanga in credito e non sia altrimenti soddisfatto dai superiori od amministratori della Casa religiosa può richiedere dall'amministrazione del fondo per il culto la ritenuta di una terza parte della pensione o dello assegnamento dovuto ai religiosi fino a totale estinzione del suo credito.

Art. 54. Per la conversione, di cui al 2° capoverso dell'art. 11 della legge, i ricevitori del registro faranno immediatamente pubblicare nei comuni del rispettivo distretto l'invito agli investiti od amministratori di benefici e di altri enti morali, che vi sono soggetti, di presentare al ricevitore del registro del luogo, dove ha sede il corpo morale, la denuncia dei beni immobili da esso posseduti, redatta in conformità dello apposito modulo annesso al presente regolamento.

La denunzia deve essere fatta dallo investito od amministratore entro il termine di giorni 15 al ricevitore anzidetto che, riscontratane sommariamente la esattezza, la terrà a disposizione dell'amministrazione demaniale.

Art. 55. La denuncia deve farsi per tutti i beni immobili posseduti da qualsiasi ente morale ecclesiastico, eccettuati i soli beneficii parrocchiali e le chiese ricettizie, ancorchè si pretenda il beneficio od ente morale od alcuno dei beni immobili dal medesimo posseduti essere esenti da conversione per eccezione ammessa dalla legge.

In tal caso però si fa cenno della pretesa eccezione nella colonna speciale del modulo, producendo contemporaneamente i titoli e documenti, che valgano a giustificare un tale assunto.

Le questioni che insorgano per pretesa eccezione dall'obbligo della conversione, e per esclusione di beni dal passaggio al demanio, sono risolte di concerto dal Ministero delle finanze e da quello di grazia e giustizia e dei culti o dai loro delegati, salvo alle parti il ricorso ai tribunali competenti.

Art. 56. Colla scorta di tali denuncie i ricevitori del registro e gli altri agenti all'uopo incaricati procedono, a nome del demanio e secondo le istruzioni che saranno loro date posteriormente, alla presa di possesso dei beni immobili soggetti a conversione, richiedendo l'intervento dello investito od amministratore dell'ente morale o supplendo alla sua mancanza a termini dell'art. 14 della legge.

Art. 57. Dell'atto di presa di possesso si redige apposito verbale secondo le indicazioni del modulo speciale che verrà rimesso dal Ministero delle finanze alle direzioni demaniali. In questo verbale, oltre tutte le indicazioni ivi prescritte, si notano pure le osservazioni, che nello interesse proprio o del corpo morale, lo investito od amministratore del medesimo abbiano presentate.

Art. 58. La rendita da inscriversi in corrispondenza ai beni immobili devoluti al demanio viene proposta dalla direzione demaniale in base al reddito accertato e sottoposto al pagamento della tassa di mano-morta, e la proposta si notifica allo investito od amministratore del beneficio od ente morale, che, per gli errori di fatto o di calcolo, ha il termine di giorni 30 dalla notificazione per reclamare nella via gerarchica amministrativa contro la determinazione della rendita da inscriversi.

Art. 59. Se i beni immobili non sono stati denunciati o sottoposti al pagamento per l'applicazione della tassa di mano-morta, la direzione demaniale promuove la determinazione della rendita relativa a norma della legge 21 aprile 1862, e partecipa la proposta di rendita, da inscriversi come sopra, allo investito od amministratore, cui compete nei modi e termini indicati nella stessa legge il diritto a reclamo.

Art. 60. La rendita, dopo che il demanio e l'amministrazione del fondo per il culto ne avranno riscontrato l'ammontare in base agli atti di presa di possesso ed a quegli altri documenti che fossero a ciò necessarii, viene inscritta sul gran libro del debito pubblico a nome del beneficio od ente morale, a sui appartenevano i beni, mediante decreto firmato dai ministri di grazia e giustizia e dei culti e delle finanze e registrato alla Corte dei conti.

A cura dell'amministrazione demaniale gli oneri che gravitano sopra ciascun fondo devono essere identicamente trasportati sul certificato di rendita come sopra inscritta, in corrispondenza al fondo stesso e si cancellano le iscrizioni ipotecarie gravitanti sul fondo.

Art. 61. I beni immobili si intendono trasferiti al demanio dalla data della presa di possesso e da questa epoca decorre la rendita da inscriversi a favore del beneficio od altro ente morale.

Però per la rata semestrale in corso all'atto del passaggio dei beni al demanio, la quota di rendita, dovuta dopo conteggio tra il demanio e lo investito od amministratore per la divisione de' frutti in ragione dell'annata, sarà rappresentata da un vaglia del tesoro corrispondente alla somma dovuta come sopra dopo la fatta liquidazione.

Art. 62. I certificati di rendita sul debito pubblico dello Stato e i vaglia del Tesoro sono rimessi agli investiti od amministratori per mezzo della direzione generale dei culti, o suoi delegati, che farà tener nota in appositi registri del numero d'inscrizione e della rendita assegnata.

Art. 63. Gli investiti od amministratori di benefici e di altri enti morali, i quali secondo le norme della legge 5 giugno 1850, o per esazione di crediti nei casi di espropriazione forzata, avessero in seguito ad acquistare beni immobili soggetti a conversione a tenore dell'art. 11, 2° capoverso della legge, o che possedessero beni immobili, i quali cessino di essere esenti da conversione per la eccezione posta nell'art. 18 della legge stessa, devono, entro il termine d'un mese dallo acquisto o dalla cessazione anzidetta, farne denunzia al ricevitore del registro del luogo, dove ha sede il beneficio od ente morale.

La conversione di tali beni immobili sarà fatta secondo le norme poste dall'art. 56 e seguenti del presente regolamento.

Capo VII. — *Della esecuzione della legge 10 agosto 1862, N. 743, nelle provincie siciliane.*

Art. 64. Per cura della sovrintendenza generale delle commissioni per l'entiteusi dei beni rurali in Sicilia e a spesa del demanio dev'essere compilato un elenco, diviso per provincia, dei beni soggetti ad enfiteusi a tenore dell'art. 1 della legge 10 agosto 1862, per i quali, al momento della pubblicazione della legge di soppressione, non intervenne ancora atto di aggiudicazione definitiva.

Art. 65. Le operazioni di censuazione dei beni compresi nell'elenco sono proseguite a norma della legge relativa.

Però per le operazioni di censuazione di tutti i beni diversi da quelli designati al successivo articolo 67 il direttore demaniale ha facoltà:

1° di delegare un suo rappresentante, che surroghi nelle commissioni circondariali l'ecclesiastico delegato dall'ordinario della diocesi;

2° di presentare, nei modi e termini prescritti dall'art. 14 della legge 10 agosto 1862, le proprie osservazioni contro i quadri dei beni da censirsi;

3° di ricevere la intimazione e di prendere conoscenza degli atti emanati a seconda degli articoli 13 e 25 dell'anzidetta legge e di consegnare il notamento dei periti, di cui è parola nell'art. 37 del regol 26 marzo 1863, n° 1203.

Art. 66. Avvenendo, dopo la pubblicazione della legge, la aggiudicazione di concessioni enfiteutiche di beni immobili appartenenti a corpi morali ecclesiastici non soppressi, il canone annuo sarà dallo enfiteuta dovuto e pagato direttamente al demanio. Quess'ultimo poi inscriverà a nome del beneficio o corpo morale, cui appartenevano i beni, una rendita sul debito pubblico dello Stato corrispondente al reddito accertato e sottoposto a pagamento della tassa di mano-morta, osservando per tale inscrizione le norme segnate agli articoli 58, 60, 61 e 62 del regolamento.

Art. 67. Dalle disposizioni degli articoli precedenti rimangono esclusi i beni rurali dei benefici parrocchiali e di patronato privato laicale o misto e delle cappellanie laicali, i quali continuano ad essere censiti a norma della legge 10 agosto 1862 nell'interesse e in confronto degli investiti o degli amministratori dell'ente morale.

Visto d'ordine di S. A. R.

Borgatti. — A. Scialoja.

Il numero 3072 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Veduto il decreto reale del 18 luglio 1866, n° 3064;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Nelle provincie italiane finora soggette all'occupazione austriaca avranno corso legale le monete decimali d'oro e gli scudi da cinque lire di conio nazionale, francese e belga, e le valute divisionarie di argento e di bronzo indicate nella legge 24 agosto 1862, n° 788, e riportate col ragguaglio in valuta austriaca nella tariffa Allegato *A*, firmata d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Art. 2. Continueranno inoltre ad avervi corso legale le monete di nuova valuta austriaca e le altre che vi sono ammesse in forza di precedenti disposizioni locali.

Art. 3. La proporzione dell'uso delle suddette monete nei pagamenti è mantenuta nei termini stabiliti dalle precedenti leggi.

Art. 4. Le pubbliche Casse dovranno ed i privati potranno ricusare i pezzi di qualunque specie di monete che fossero tosate, bucate, sfigurate e liscie, per modo che non ne sia più riconoscibile l'impronta da ambo i lati, oppure scemate di peso in qualsiasi altra guisa che per l'ordinaria circolazione.

Art. 5. La base del ragguaglio delle monete decimali in quelle di valuta austriaca, è che italiane lire cento corrispondono a fiorini quaranta e cinquanta della suddetta valuta.

Il valore unitario dei pezzi di moneta di valuta austriaca e delle altre in corso legale nelle provincie liberate è stabilito nella tariffa Allegato *B*, firmato pure d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 21 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. Scialoja.

Allegato A.

Tariffa di ragguaglio delle monete decimali in valuta austriaca.

Denominazione		Valore in nuova valuta austriaca		
ORO				
Pezzi da lire	100	40	50	»
Idem	50	20	25	»
Idem	20	8	10	»
Idem	10	4	05	»
Idem	5	2	02	5
ARGENTO				
Pezzi da lire	5 »	2	02	5
Idem	2 »	»	81	»
Idem	1 »	»	40	5
Idem	» 50	»	20	»
Idem	» 20	»	08	»
BRONZO				
Pezzi da lire	» 10	»	04	»
Idem	» 05	»	02	»
Idem	» 02	»	01	»
Idem	» 01	»	00	5

Allegato B.

Tariffa di ragguaglio delle monete di valuta austriaca in monete decimali.

Denominazione	Valore in moneta decimale		
ARGENTO			
Fiorino di nuova valuta austriaca (i multipli in proporzione)	2	46	74/81
EROSO-MISTO			
Quarti di fiorino	»	61	59/81
Centesimi 10 di fiorino	»	24	»
Idem 5 Id.	»	12	»
RAME			
Centesimo di fiorino	»	02	»
Mezzo centesimo	»	01	»

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle finanze
A. Scialoja.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il Reale decreto 6 maggio 1866 per la formazione dei Corpi Volontari Italiani, e visto quello del 27 maggio 1866 per l'istituzione di uno squadrone Guide dei Corpi Volontari Italiani;

Riconosciuta la convenienza di aumentare quest'ultimo Corpo;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le Guide dei Corpi Volontari Italiani saranno portate a due squadroni, distinti coi numeri 1° e 2°.

Art. 2. Il secondo squadrone che rimane a formarsi sarà composto come il primo, mediante arruolamenti volontari di individui provvisti di cavallo di loro proprietà, meno le eccezioni indicate nella tabella annessa a questo decreto.

Art. 3. La composizione e la forza del Corpo saranno quelle fissate nella tabella annessa a questo decreto, firmato d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Il ministro della guerra è incaricato di dare le norme occorrenti per l'eseguimento di questo decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze, addì 21 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

Di Pettinengo.

TABELLA *di formazione di due Squadroni Guide per i Corpi dei Volontari Italiani.*

GRADI ED IMPIEGHI	Stato Maggiore	Per ogni Squadrone	Per i due Squadroni	TOTALE
Ufficiali				
Comandante (ufficiale superiore)	1	»	»	1
Aiutante maggiore (uffic. subalterni)	1	»	»	1
Capitani	»	1	2	2
Luogotenenti in 1°	»	1	2	2
Id. in 2°	»	1	2	2
Sottotenenti	»	1	2	2
Totale ufficiali	2	4	8	10
Guide				
Furieri	»	1	2	2
Sergenti d'amministrazione	1	»	»	1
Sergenti	»	6	12	12
Caporali furieri	»	1	2	2
Caporali	»	16	32	32
Caporale trombettiere	1	»	»	1
Appuntati	»	8	16	16
Guide	»	150	300	300
Trombettieri	»	4	8	8
Maniscalchi	»	1	2	2
Allievi maniscalchi	»	1	2	2
Sellai	»	1	2	2
Totale bassa forza	2	189	378	380
Totale generale	4	193	386	390
*Cavalli di truppa *)*	380			

*) Dei cavalli di truppa 39 saranno somministrati dall'amministrazione della guerra per uso di alcuni ex sott'ufficiali o ex caporali di cavalleria, dei trombettieri, del maniscalco, allievo maniscalco e sellaio che si presenteranno all'arruolamento.

Firenze addì 21 luglio 1866.

D'ordine del luogotenente generale di S. M.
Il Ministro della guerra
Di Pettinengo.

Con decreto del Luogotenente Generale di S. M. in data delli 14 andante mese, il medico-chirurgo borghese dottore Kieppi Paolo, residente nel comune di Stradella, venne nominato medico aggiunto pel solo tempo della guerra.

Con decreto del 18 corrente il ministro dei lavori pubblici ha nominato il cav. Giuseppe Peyron, direttore compartimentale dei telegrafi a Torino, a delegato speciale pei telegrafi nelle provincie venete con residenza a Padova.

I sottodescritti individui sono stati nominati nei Corpi Volontari Italiani ai gradi per ciascuno indicati, colle competenze stabilite pel loro grado a far tempo dal giorno della loro presentazione al Corpo.

Essi dovranno partire immediatamente per raggiungere la loro destinazione.

(*Questo avviso servirà ai medesimi di partecipazione ufficiale.*)

I comandanti dei circondari si atterranno a loro riguardo alle prescrizioni di cui nella Nota inserta nel *Giornale Militare* del 28 maggio 1866, n° 100 a pagina 384.

Con decreti ministeriali del 23 luglio 1866:

Verga Augusto, luogotenente negli squadroni Guide, promosso al grado di capitano e destinato al comando del 1° squadrone;

Manci conte Filippo, luogotenente id., id. capitano e destinato al comando del 2° squadrone;

Oppi nobile Augusto, sottotenente id., id. luogotenente in 2° id. id.;

Martini Francesco, sottotenente id., id. luogotenente in 2° id. id.;

Bolchedi Federico, nominato sottotenente negli squadroni Guide e destinato al 1° squadrone;

Visconti conte Guido, id. id., id. id.;

Martignoni Baldassare, sergente negli squadroni Guide, promosso sottotenente nei medesimi e destinato al 2° squadrone;

Botta Nicolò, nominato maggiore nell'8° reggimento;

Tommasi Bortolo, id. sottotenente nel 3° id.;

Perla Luigi, id. id. nel 3° id.;

Sulliotti Giovanni, id. id. nell'8° id.;

Italiani Ventura, id. id. nel 4° id.;

Sasso Giovanni Battista, id. id. nel 10° id.

I prementovati uffiziali avranno ragione alle competenze del loro grado; i promossi dal 1° agosto prossimo, ed i nuovi nominati dal dì della loro presentazione al corpo.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLA GUERRA.

Circolare (n° 36) intorno alla formazione di un secondo squadrone Guide pel Corpo Volontari Italiani.

Firenze, 21 luglio 1866.

In eseguimento del R. decreto in data d'oggi per il quale sono portate a due squadroni le Guide dei Corpi Volontari Italiani, questo Ministero determina quanto segue:

1° La forza dei cinque pelottoni di Guide sarà ripartita in due squadroni, e portata al numero fissato dalla Tabella unita al citato decreto, mediante nuovi arruolamenti volontari sino alla concorrenza di 100 guide.

2° Questi cento posti saranno ripartiti come segue:

Piemonte e Liguria (Circoscr. del dip. mil. di Torino) 15
Piacenza, Lomb. e Venezia (id. di Milano) 21
Parma, Modena, Reggio, Romagne e Marche (id. di Bologna) 11
Toscana, Massa e Umbria (id. di Firenze) 12
Provincie Napoletane (id. di Napoli) . . . 28
Sicilia (id. di Palermo) 10
Sardegna 3
100

3° Le condizioni per l'arruolamento nelle Guide saranno quelle stesse portate dalla circolare n° 12, 28 maggio 1866, colla quale si è provveduto alla formazione del 1° squadrone.

4° Gli aspiranti all'arruolamento nelle Guide si presenteranno prima del 30 corrente mese al Comando militare del circondario ove hanno domicilio, il quale riconosciuti idonei all'arruolamento nei modi e colle forme particolareggiate dalla circolare n° 7, 14 maggio 1866, e dall'art. 3° della circolare n° 12, 28 maggio 1866 già citata sovra, li inscriveranno per ordine della loro presentazione, e ne trasmetteranno subito i nomi al gran Comando da cui dipendono (i circondari della Sardegna, al Comando divisionale di Cagliari).

Il gran Comando, in base alle quote fissate al n° 1° accetterà per ciascun circondario il numero di aspiranti proporzionale alla popolazione del circondario stesso, sino a compiere il contingente; e avvertirà tosto per mezzo de'Comandi di circondario gli aspiranti ammessi, dando la precedenza a quelli che in ogni circondario si saranno presentati per i primi all'inscrizione.

5° I dichiarati ammessi dovranno subito portarsi co'loro cavalli a Monza, ove un uffiziale espressamente destinato dal Comando generale dei Volontari Italiani li raccoglierà, vestirà, armerà e manderà agli squadroni.

6° Se per il giorno 3 agosto prossimo alcun gran Comando non avesse ricevuto sufficienti iscrizioni per raggiungere il rispettivo contingente, dovrà avvisare per telegrafo questo Ministero, affinchè possa supplire a quel difetto con aumentare adeguatamente i contingenti delle provincie che avessero eccedenza di iscritti.

7° Per tutto il rimanente saranno osservate le norme date dalla già citata circolare n° 12, 28 maggio 1866.

Il Ministro
Pettinengo.

MINISTERO DELLA GUERRA

Circolare (n° 37) sulla riapertura di arruolamento pei Bersaglieri Volontari

Firenze, addì 21 luglio 1866.

Per mantenere a numero i due battaglioni di bersaglieri dei Corpi volontari creati con regio decreto 29 maggio 1866 e per riempiere i vuoti in essi fattisi di poi la loro formazione, questo Ministero ha determinato siano riaperti gli arruolamenti volontari colle seguenti norme:

1° Saranno accettati 400 nuovi bersaglieri, nelle seguenti proporzioni:

Piemonte e Liguria (circos. del dip. mil. di Torino) 60
Piacenza, Lombardia e Venezia (id. di Milano) 84
Parma, Modena, Reggio, Romagne e Marche (id. di Bologna) 43
Toscana, Massa e Umbria (id. di Firenze) 43
Provincie napoletane (id. di Napoli) . . 115
Sicilia (id. di Palermo) 45
Sardegna 10
400

2° Le condizioni per l'arruolamento ai bersaglieri saranno quelle stesse portate dalla circolare n° 13, 29 maggio 1866, cioè le condizioni prescritte per essere ammessi negli altri Corpi Volontari, ed in più la attestazione di abilità nel tiro a segno rilasciata da una Società di tiro a segno legalmente riconosciuta. E questo Ministero crede di raccomandare alle dette Società una giusta parsimonia nel rilasciare le attestazioni di cui sopra, perchè il requisito di abilità nel tiro è indispensabile per il bersagliere.

3° Gli aspiranti all'arruolamento si presenteranno prima del 30 corrente mese ai comandi militari di circondario ove hanno domicilio, i quali, riconosciutili idonei all'arruolamento, facendo speciale attenzione alle qualità fisiche, nei modi e colle forme particolareggiate dalla circolare n° 7, 14 maggio 1866, e la validità del titolo di abile tiratore detto sopra, li iscriveranno, trasmettendone tosto i nomi al gran comando del dipartimento (i circondari di Sardegna al comando divisionale di Cagliari).

Il gran comando, in base ai contingenti fissati al n° 1, accetterà per ciascun circondario il numero degli aspiranti proporzionale alla popolazione del circondario stesso, sino a compiere il contingente, e avvertirà tosto per via de' comandi militari di circondario gli aspiranti che saranno ammessi, dando la precedenza a quelli che in ogni circondario sarannosi presentati per i primi all'iscrizione.

4° I dichiarati ammessi saranno subito diretti a Brescia, ove un uffiziale ivi appositamente destinato dal comando generale dei Volontari Italiani, li raccoglierà, vestirà, armerà e manderà alle compagnie.

5° Se pel giorno 3 agosto prossimo alcun gran comando non avesse ricevuto sufficienti iscrizioni per raggiungere il rispettivo contingente di cui al n° 1, dovrà avvisarne telegraficamente questo Ministero, affinchè possa supplire a quel difetto con aumentare i contingenti delle altre provincie che avessero eccedenza d'inscritti.

6° Per tutto il rimanente saranno osservate le norme date dalla già citata circolare n° 13, 29 maggio 1866.

Il ministro
Di Pettinengo.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Circolare ai commissari del Re e alle Autorità giudiziarie delle provincie venete intorno all'amministrazione della giustizia nelle dette provincie.

Liberate appena dalla occupazione straniera alcune delle provincie italiane soggette finora alla dominazione austriaca, ho posto ogni studio affinchè, non ostante le preoccupazioni della guerra guerreggiata sul loro territorio, non rimanesse, per quanto era possibile, interrotto il lavoro dei tribunali, e non fosse turbata quella parte di amministrazione della giustizia che interessa l'ordine e la sicurezza pubblica, e la tutela delle persone e delle proprietà. Egli è per ciò che pubblicato il R. decreto 18 luglio, n° 3064, col quale si provvede temporaneamente al governo ed all'amministrazione delle provincie liberate, io mi affrettai a sottoporre alla sanzione Sovrana i decreti in data di ieri inseriti coi numeri 3065, 3066, 3067, nella raccolta degli atti del Governo, e pubblicati oggi sulla *Gazzetta Ufficiale*, i quali, in relazione ai principii dal decreto organico stabiliti, determinano i provvedimenti più urgenti ed indispensabili, perchè non venga arrestato il corso ordinario della giustizia.

Il primo dei suddetti decreti stabilisce la formola, colla quale le leggi, i decreti e le provvidenze tutte delle Autorità pubbliche debbono essere emanate; e rende comuni alle provincie venete i modi, onde nel Regno sono pubblicate le leggi, ed i termini fissati per la loro osservanza.

Non deve sfuggire però all'attenzione delle SS. VV. la disposizione dell'articolo 6, diretta a stabilire il modo ed il tempo nel quale il decreto stesso dovrà avere la sua efficacia. Eviden-

tamente le norme ordinarie vigenti nel Regno non avrebbero potuto valere di fronte al fatto della liberazione successiva dei territorii suddetti, e non sarebbero state convenienti in un paese nel quale le leggi e le consuetudini volevano finora la pubblicazione effettiva. Ravvisavasi inoltre opportuno che questo grand'atto, che segna la cessazione del governo straniero e proclama la sovranità nazionale ricevesse la maggiore pubblicità; ed è a questo scopo che io faccio vive premure ai signori commissari del Re perchè vogliano assicurarsi che la prescritta pubblicazione di fatto avvenga in ciascun comune secondo le norme ora vigenti.

Però se dalla pubblicazione di questo decreto cessa la necessità legale della affissione delle leggi e dei decreti, è opportuno di continuare per alcun tempo, come si pratica in altre provincie del Regno, a renderne, per quanto è possibile, estesa la cognizione, con quei mezzi che vennero indicati dalle particolari istruzioni già emanate, ed alle quali prego i signori commissari del Re di uniformarsi.

Il secondo decreto portante il n° 3066, è più specialmente diretto a regolare l'amministrazione della giustizia. Le Autorità giudiziarie attuali continuano il loro ufficio secondo le leggi mantenute in osservanza, ed entro i confini della loro giurisdizione, eccettuato il tribunale di Rovigo al quale vengono temporaneamente aggregati i distretti mantovani sulla destra del Po, finchè non possano essere restituiti al loro centro naturale.

Questa disposizione tuttavia non avrebbe potuto andare disgiunta da un provvedimento indispensabile pei funzionari, che sono addetti alle Autorità giudiziarie medesime. Egli è perciò che col decreto n° 3067 proposto in nome del Ministero dal presidente del Consiglio, e che si estende ai funzionari ed agli impiegati della magistratura come a quelli di ogni altra pubblica amministrazione, si conserva ai tribunali il personale necessario alla spedizione degli affari più urgenti. Questa misura del resto la quale non poteva essere che temporanea, e che è diretta a lasciar agio al Governo di prendere deliberazioni definitive quando avrà all'uopo raccolte le necessarie notizie, non doveva ritardare la rimozione di coloro che avessero seguito l'esercito nemico, o in altro modo si fossero allontanati dai loro posti all'avvicinarsi delle armi nazionali, nè privare il Governo della facoltà di rimuovere coloro dei quali constasse che si fossero resi indegni della loro posizione.

La impossibilità di ordinare in questi primi momenti i giudizi di appello e di terza istanza, specialmente avuto riguardo allo stato attuale di guerra ed all'estensione del territorio liberato, resero indispensabile la sospensione momentanea dei termini giuridici negli affari civili e commerciali pendenti davanti ai tribunali ed alle preture; ma, appena le circostanze il permetteranno, io non tarderò a provvedere perchè tale sospensione abbia a cessare, e questo genere di affari riprenda anch'esso l'ordinario suo corso.

Ho reputato egualmente necessaria la sospensione dei termini per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie, colle stesse norme seguite per la Lombardia nel 1859; ma ho dovuto riservare, ad ulteriori disposizioni, ove ne sia mestieri, secondo le condizioni locali, quella breve sospensione di termini pel pagamento degli effetti commerciali che in analoghi casi si usò sempre di concedere.

Tali furono le disposizioni che mi è parso bastassero per ora allo scopo che mi era prefisso. Che se qualche difficoltà si presentasse, io spero che le Autorità giudiziarie e gli stessi commissari del Re porranno ogni cura a superarle, come sarà mio studio di far sì che le inevitabili perturbazioni derivanti dallo stato di guerra in cui si trova ancora una parte delle provincie venete, riescano, per quanto è possibile, meno gravi agli interessi supremi della giustizia ed a quelli dei privati.

Firenze, 20 luglio 1866.

Il Ministro, BORGATTI.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

(*Terza pubblicazione*)

Coerentemente al disposto dell'articolo 101 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, n° 1444, si notifica per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento del mandato sottodesignato spedito dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di Torino ne sarà rilasciato il duplicato appena trascorsi venti giorni da quello in cui avrà luogo la terza pubblicazione del presente, che sarà ripetuta ad intervallo di 10 giorni e resterà di pieno diritto annullato il mandato precedente.

Mandato n° 810 in data 5 luglio 1864 per L. 110 intestato a Masserano Pietro fu Giuseppe di Ponderano (Biella) per restituzione di deposito fatto per decimo di prezzo d'un immobile subastato ad istanza del comune di Ponderano a danno dei fratelli Valle e di Mossetti Luigia.

Torino, li 28 giugno 1866.

Il Direttore capo di divisione
CERESOLE.

Visto, *per l'Amministratore centrale*
GALLETTI.

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA. — Un giornale di Parigi così parla delle colpe dell'Impero austriaco:

Per molti anni l'Austria oppresse l'Italia, ora l'Italia non è più una espressione geografica, e per giusto compenso, il ridestarsi di quel paese ha dato il segnale della decadenza del grande impero. L'Italia alleata con la Prussia impedisce la difesa della sua nemica; l'Italia è come lo scudo della Prussia, e assicura al conquistatore dell'Austria la neutralità della Francia. Prostrata in Boemia, e in procinto di esserlo in Moravia, l'Austria tenta invano di disarmare l'Italia.....

Nel momento del pericolo l'Austria pensa che cent'anni fa, battuta anche allora dalla Prussia, era sull'orlo della ruina, e che Maria Teresa si rifugiò tra i fedeli Ungheresi che sorsero in armi per salvare la monarchia cadente al grido di *moriamur pro rege nostro*.

L'imperator d'Austria ripone in quella ricordanza la speme e si volge agli Ungheresi. Avrà dimenticato quella nazione la lunga ingratitudine degli Ausburgo, la negazione de'suoi diritti, i quattordici suoi generali appiccati il 1848, non ostante la capitolazione, i suoi migliori cittadini uccisi o mandati in esilio, e le donne frustate da Haynau?..... (*Mor. Post*)

— Si legge nel *Moniteur* in data del 19:

In risposta alle comunicazioni state fatte il 4 luglio dall'imperatore, la Corte di Berlino aveva dichiarato di non acconsentire ad un armistizio che in seguito alla conclusione dei preliminari di pace.

Da quel tempo si iniziarono fra i gabinetti di Parigi e di Berlino trattative, giusta le quali la Corte delle Tuileries ha raccomandato ai belligeranti le basi di un accomodamento trovate dalla Prussia sufficienti per portare ad un armistizio.

Per conseguenza la Corte di Prussia si impegna a condizione di reciprocità per parte dell'Austria ad astenersi per cinque giorni da ogni ostilità, termine di tempo entro il quale la Corte di Vienna dovrà far conoscere la sua accettazione delle basi convenute.

Il Governo dell'imperatore si fece premura di far conoscere questa comunicazione al Governo austriaco.

Se la risposta di Vienna è affermativa, e se l'Italia vi aderisce, l'armistizio potrà essere firmato immediatamente.

PRUSSIA. — Il *Monitore Prussiano* del 19, pubblica in lingua tedesca e francese il testo dei tre seguenti documenti:

1° La proposta prussiana stata rimessa nella notte del 12 al 13 all'armata austriaca dal segretario dell'ambasciata di Francia si riassume così: il re di Prussia per lasciar tempo a constatare le intenzioni del Governo italiano è pronto ad astenersi per tre giorni da ogni atto di ostilità alle seguenti condizioni:

« Gli Austriaci sgombreranno il territorio che giace fra la posizione attualmente occupata dai Prussiani e la Taya.

« Le truppe di tutti i loro eserciti, nord, sud, e Sassoni, i loro convogli d'artiglieria, e munizioni si fermeranno e s'arresteranno da qualunque movimento.

« Sino a che spiri il termine convenuto i Prussiani resteranno a tre miglia di distanza da Olmutz; la ferrovia da Dresda a Praga sarà aperta ai Prussiani per i loro approvvigionamenti. »

II. *Riassunto della risposta austriaca.*

Dopo aver detto che le proposte prussiane sono a danno dell'Austria ed a favore dei Prussiani; per esempio a tre miglia di distanza i Prussiani possono accerchiare Olmutz da tutte le parti, e gli Italiani, i quali non sono compresi nelle condizioni della tregua potrebbero avanzare; l'Austria pone una linea di demarcazione oltre la quale non potrà andare nissuno dei due eserciti, ma dietro la quale ognuno sarà libero ne'suoi movimenti.

Questa linea seguirebbe la Taya dalle sue sorgenti sino a due miglia ovest da Lundenburg a Olmutz, e continuerebbe sino alle posizioni occupate attualmente dai Prussiani restando a due miglia ovest e nord dalle opere esterne d'Olmutz.

L'imperatore d'Austria otterrà l'assenso dal re di Sassonia per l'articolo che riguarda la ferrovia da Dresda a Praga.

In caso che le suddette proposte vengano accettate l'imperatore propone di mandare immediatamente a Raigern i commissari per firmare la tregua. L'imperatore desidera che la sospensione delle ostilità si estenda anche ai Bavaresi ed alle truppe comandate dal principe Alessandro d'Assia.

III. *Riassunto del rifiuto prussiano.*

Il re di Prussia si vede obbligato a rifiutare queste condizioni per due motivi: 1° la facoltà che resterebbe all'esercito del sud di continuare i suoi movimenti verso il nord; 2° il rifiuto di acconsentire all'occupazione della linea dalla Taya a Lundenburg per parte dei Prussiani.

Non v'è quindi ragione di mandare commissari.

— Ecco per intero l'articolo della *Prov. Corrisp.* a proposito delle trattative di pace:

L'Imperatore Napoleone s'è messo in relazione col nostro Re mandando a lui una lettera autografa confidenziale: il Re mandò immediatamente il principe di Reuss a portare all'Imperatore la risposta di S. M. ed al tempo istesso le proposte della Prussia relative alle basi delle trattative di pace.

Le dimande della Prussia, per quanto si conoscono, erano ispirate dalla coscienza del grande successo ottenuto dalle nostre armi, ed al tempo istesso da un grande spirito di moderazione.

Assieme alla soluzione completa della questione dello Schleswig nel senso di una unione diretta dei Ducati colla Prussia, pare che il nostro Governo abbia mantenuto in prima linea la ferma unione degli Stati tedeschi, e specialmente di quelli di tutta la Germania settentrionale, sotto la direzione della Prussia coll'esclusione di qualunque influenza dell'Austria, come lo aveva annunziato fin dal principio quale scopo della guerra, e quale prezzo della vittoria.

Per quanto agli altri acquisti diretti di territorio, la Prussia pare abbia sotto questo rapporto dato prova di una grande moderazione in paragone alla estensione del territorio conquistato dalle nostre truppe, ma d'altra parte sembra che non abbia perduto di vista la necessità resa evidente dagli ultimi fatti di stabilire una comunicazione diretta e solida per le provincie orientali ed occidentali della monarchia.

Si può ammettere che questi erano i punti essenziali delle proposte provvisorie di pace fatte dalla Prussia, sotto riserva di varie questioni particolari, di regolare le spese di guerra ecc. ecc.

L'Austria ha fatto ogni sforzo per impedire che l'Imperatore dei Francesi accettasse queste proposte.

Oltre alle trattative austriache il ministro sassone de Beust si portò a Parigi per farvi valere a danno della Prussia quella influenza che egli credeva godere.

Ma tutti i suoi sforzi andarono falliti contro il senso chiaro e pratico dell'Imperatore, il quale riconobbe la giustizia e la moderazione delle dimande della Prussia; risolse di accettarle come base delle trattative di pace coll'Austria; e nel caso non riuscissero le trattative, mantenere la politica di neutralità seguita fin ora dalla Francia.

Mentre i porta-voce austriaci a Parigi ed in Germania non cessavano d'annunziare un intervento della Francia in senso ostile alla Prussia, il giornale officiale del Governo francese assicurava espressamente che le relazioni fra l'Imperatore Napoleone ed il Re di Prussia non avevano mai cessato d'essere le migliori.

Intanto a Vienna la speranza di veder arrivare l'esercito del sud, avea ridestata l'arroganza per poco tempo avvilita in seguito alla disfatta della Boemia; malgrado la loro moderazione incontestabile, le dimande della Prussia provocavano un eccitamento sì passionato, che giusta informazioni avute da Vienna vennero puramente e semplicemente respinte la sospensione d'armi e le trattative di pace.

Bisogna adunque che si compia per intiero il destino di questa guerra fatale.

L'Austria ed i suoi alleati che provocarono questa lotta e la hanno resa inevitabile avranno a sopportare la responsabilità e le conseguenze di una nuova effusione di sangue.

Le dimande e le condizioni della Prussia sono state respinte e mandate a vuoto dall'Austria; i nostri nemici non avranno che a incolpar se stessi se il prezzo delle battaglie deve crescere a misura che aumentano gli sforzi ed i sacrifizi.

— Giusta quanto dice la stessa *Prov. Correspondenz*, il compito principale della prossima sessione della Camera prussiana sarebbe di votare i mezzi necessari per la guerra.

Una nuova discussione, dice quel giornale, sul bilancio dell'anno corrente non potrà aver luogo in questa sessione dappoichè gli avvenimenti militari hanno alterato di molto le basi del bilancio, cosicchè non è ancor possibile fissare l'ammontare delle spese.

La formazione del bilancio giusta le leggi costituzionali, e quella dei bilanci antecedenti, e la fissazione del bilancio del 1867 dovranno essere riservate ad un'altra sessione che avrà luogo subito dopo terminata la guerra.

Inoltre il Governo dovrà, in forza dell'articolo 63 della costituzione, presentare alla Camera i decreti aventi forza di legge stati emanati dopo la chiusura dell'ultima sessione.

In quanto al decreto relativo alla cassa del prestito, il Governo non dimanderà soltanto che venga approvata la legge, ma che sia pure approvato il modo col quale è stato fatto il decreto.

Verrà pure presentato alle Camere il progetto di legge elettorale pel Parlamento tedesco che deve venir convocato quanto prima.

Eccetto una legge sul valore dell'oro, è probabile che non verrà loro presentata nissuna altra legge.

— Il *Times* ha da Berlino 19:

Il ministro dell'interno ha avuto molti colloqui con molti capi de' principali partiti politici in Prussia, intorno alla intenzione che ha il Governo di convocare il Parlamento germanico. Un certo numero di uomini cospicui del partito nazionale di vari Stati tedeschi furono invitati dal Governo prussiano a pigliar parte a quelle conferenze. La semiofficiale *Nord Deutsche Zeitung* così parla in uno speciale articolo su quest'argomento:

« Il Governo prussiano pensò che poteva fare assegnamento su tutte le persone invitate a quelle conferenze, che nutrono sensi patriottici, e che non si lasciano sviare dalle insinuazioni dei giornali del partito progressista, i quali hanno già accennato che il ministro prussiano sorveglierebbe le discussioni della conferenza. Il Governo prussiano non mira a sorveglianza di sorta, ma solamente desidera di dare alla nazione tedesca il beneficio de' suoi consigli, e consultare, senza considerazioni di parti politiche, quegli uomini che pongono l'unità nazionale in cima ai loro pensieri, senza altri concetti. In tal guisa la Prussia prova che considera l'accomodamento della questione germanica solamente rispetto alla utilità della Germania.

AUSTRIA. — Si scrive da Vienna 18 alla *France*:

Il municipio di Vienna ha votato alla unanimità un indirizzo redatto in termini molto energici, nel quale viene accusata la politica seguita dall'Austria di essere stata sterile ed impopolare; si dimanda un programma liberale per l'avvenire, e si reclamano uomini popolari.

Resta a vedere se il Ministero, e specialmente il conte d'Esterhazy, il quale ha perduto molto della sua popolarità anche in Ungheria, cederà a questa manifestazione.

Si parla della nomina del conte Giulio d'Andrassy a ministro presidente dell'Ungheria. Se questo fosse vero bisognerebbe adottare francamente il sistema del dualismo, ed allora il principe Carlo Auersperg potrebbe essere incaricato di costituire il Ministero.

RUSSIA. — Il *Journ. de St-Pétersb.* porta il seguente ukase al Senato dirigente;

Il rapporto del generale di fanteria conte Murawief membro del Consiglio dell'impero, presidente della Commissione speciale di inchiesta da noi instituita avendoci fatto conoscere che l'inchiesta fatta da questa Commissione portò a scoprire in diversi luoghi dell'impero criminosi disegni contro il potere sovrano e contro la forma di governo stabilita dalle leggi, noi abbiamo ordinato di creare per verificare l'inchiesta stata fatta a tale oggetto e per pronunziare in proposito una sentenza definitiva, una Corte suprema di giustizia sotto la presidenza dell'attuale consigliere privato principe Gagarin vicepresidente del Consiglio dell'impero, in conformità a quanto dispone l'articolo 1062 del Codice d'istruzione criminale del 20 novembre 1864.

Il Senato dirigente provvederà a quanto è necessario per la esecuzione di questa disposizione.

Tsarkoe-Selo, 28 giugno 1866.

firmato — ALESSANDRO.

— A Cronstadt si fanno grandi preparativi per ricevere degnamente il capitano Fox che reca l'indirizzo del Congresso degli Stati Uniti all'Imperatore, col quale si congratulano del fallito tentativo d'assassinio.

È stato formato un comitato speciale pel ricevimento.

STATI UNITI. — Il *Morning Post* ha da Nuova York, 6 luglio:

L'anniversario della indipendenza americana fu celebrato in tutti gli Stati Uniti con la consueta gioia. Avvennero molti casi funesti per l'uso incauto delle armi da fuoco; ma, tolto ciò, tutto andò bene.

L'onorevole Barnwell Rhett, distinto cittadino della Carolina del Sud è stato ucciso mentre andava ne'suoi possessi vicino a Charleston. Non si sa precisamente chi sia stato l'uccisore, ma si suppone che sia un negro che aveva manifestato grande odio contro la famiglia.

Il terribile incendio di Portland, nel Maine, fu suscitato da un fanciullo che dette fuoco ad un razzo. Il fuoco imperversò per tutta la città da High street a North street, distruggendo tutto in modo che appena si ritrovano le linee delle vie; furono fatti saltare in aria da 50 fabbriche per frenare l'incendio, ma gli abitanti fuggivano colle famiglie nella parte più alta della città traendo seco quanto potevano. La dogana che era a prova di fuoco (*fire proof*) restò illesa, benchè danneggiata molto. Il palazzo di città che si credeva in salvo, fu arso. Mezza la città è distrutta, e precisamente quella ove si facevano gli affari.

Molte cure prodigarono le città circonvicine. Furono spedite immense quantità di provvisioni e le autorità federali mandarono 2,000 tende. Si crede che siano state distrutte 1,500 fabbriche, botteghe, ecc. La perdita all'ingrosso fu stimata da 10 a 12 milioni di dollari.

CAPO DI BUONA SPERANZA. — I principali avvenimenti politici avvenuti al Capo, sono state le elezioni dei nuovi membri del Consiglio legislativo.

I Caffri consideravano con poco favore l'annessione, ma si accomodavano gradatamente al nuovo Governo.

La pace tra lo Stato libero d'Orange e i Basutos si osserva fedelmente dalle due parti; ma i Basutos non erano contenti perchè era stato ceduto troppo del loro territorio e non ne avevano assai per vivere.

Elezioni politiche del dì 22 luglio 1866.

Firenze (2° Coll.) — Eletto barone Ricasoli.

NOTIZIE DELLA GUERRA

Firenze, 23 luglio 1866.

Ieri la divisione Medici dopo nove ore di combattimento superò tutte le posizioni da Cismona a Primolano.

Oggi avanza per Val Sugana su Trento.

Visto: per il Ministro dell'Interno
C. BIANCHI.

ULTIME NOTIZIE

Presentarono indirizzi a S. M. il Re ed ai Reali Principi

Le rappresentanze municipali di Terranova di Sicilia, Prata Sannita, Cesi, Ficulle, Caprara sopra Panico, Varzi, Pietragavina, Dego.

In molti periodici del Regno fu data e ripetuta la notizia che col 15 del corrente mese di luglio veniva tolto l'obbligo del passaporto per entrare tanto nel Regno nostro, come negli Stati di Francia, Inghilterra, Belgio, Svizzera, Spagna, nonchè ne' paesi d'Asia, Africa ed America.

Tale notizia è almeno prematura: imperocchè, sebbene siano avviate pratiche per l'abolizione de' passaporti tra parecchi Governi, nessun provvedimento venne finora adottato. La sola Svizzera, già da tempo, ha tolto quell'obbligo del passaporto per entrare nel suo territorio, mantenuto però il precetto della presentazione di foglio di via, od analogo documento, per soggiornarvi.

(*Il corriere d'oltr'Alpi è in ritardo*)

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Francoforte, 21.

Le truppe prussiane abbandonarono la città e si dirigono verso il sud. Rimarranno qui dieci battaglioni e una batteria.

Le contribuzioni imposte alla città di Francoforte ascendono a 25 milioni di fiorini. Assicurasi che il municipio abbia dichiarato che è impossibile che si possano pagare.

I territori occupati sono posti sotto l'amministrazione prussiana.

Rovigo, 23.

Una pattuglia austriaca uscita da Legnago cadde in un agguato tesole da un distaccamento di bersaglieri.

La Valsugana superiormente a Primolano è fortemente occupata dal nemico con batterie, razzi e pezzi da montagna. I ponti di Arsiè e di Cismon sono preparati per la distruzione.

Parigi, 22.

La *Patrie* dice che il Governo francese avendo ricevuto l'annunzio che l'Austria accettava i preliminari dell'armistizio, ne diede tosto avviso al Re di Prussia. Il Governo prussiano inviò allora un dispaccio al conte di Usedom per invitare il Re d'Italia a firmare l'armistizio.

Le condizioni dell'armistizio si discuterebbero al quartiere generale prussiano ove debbono già essere arrivati i commissari austriaci Karoly e De Geufeld. Credesi che i commissari prussiani saranno Bismark e Moltke. Il conte di Barral che attualmente trovasi al quartiere generale prussiano, sarebbe fornito di istruzioni più complete per negoziare l'armistizio.

Berlino, 22.

Nicolsburg 21. — Passarono di qui molte truppe dirette verso Vienna.

Il re Guglielmo ha visitato ieri il castello di Eisgrub.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

ARENA NAZIONALE, ore 7 — La drammatica Compagnia diretta da G. Gattinelli rappresenta: *Beatrice Cenci.*

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Franc. Coltellini rappresenta: *La perla dei mariti.*

POLITEAMA VITTORIO EMANUELE, ore 8 — Rappresentazione della Compagnia equestre di G. Ciniselli.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Dal Real Museo di Fisica — Firenze 22 luglio 1866.

Barometro stazionario. Cielo sereno. Mare calmo. Dominano i venti deboli del quarto quadrante.

Stagione normale.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e di Storia Naturale di Firenze.
Nel giorno 21 luglio 1866.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero.............	mm 754,1	mm 753,0	mm 753,5
Termometro centigrado..........	25,0	30,5	21,5
Umidità relativa......	70,0	33,0	60,0
Stato del cielo........	sereno	sereno e nuvoli	sereno
Vento direzione..... / forza.........	E debole	O quasi for.	O debole

Temperatura { Massima + 30,6 / Minima + 18,8 }

Minima nella notte del 22 luglio + 17,5.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 23 Luglio 1866).

VALORI	VALORE NOMINALE	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE	PREZZI FATTI
Rendita Ital. 5 % god. 1 lugl. 66		62 1/4	62 »	» »	» »	» »	» »
Detto in sott. .... » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
» 3 % .... » 1 aprile		» »	» »	» »	» »	39 »	» »
Impr. Ferriere 5 % » 1 gen. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. del Tesoro 1849 5 % p. 10 .... » »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. Banca Naz. Tosc. » 1866	1000	» »	1320	» »	» »	» »	» »
Dette Banca Nazion. nel Regno d'Italia » »	1000	» »	» »	» »	» »	1400	» »
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. Tabacco .... » »	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Romane. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette con prelaz. 5 % (Ant. Cent. Toscane) » 1 genn.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 % delle sud. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % SS. FF. Rom. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. ant. SS. FF. Liv. » gen. 66	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » 1 luglio	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % delle sudd. » gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette.............. » 1 ott. 65	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 5 % SS. FF. Mar. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Merid.. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. 3 % delle dette » 1 aprile	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Ob. dem. 5 % serie c. » »	505	385 »	975 »	» »	» »	» »	» »
Dette serie non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. 5 % obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto in sottoscriz.. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto liberato ...... » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. di Napoli » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Siena...... » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Pantelegrafo Caselli » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Motore Barsanti Matteucci.... 1a serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto detto 2a serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 % Ital. in picc. pezzi » 1 lugl. 66		» »	» »	» »	» »	69 »	» »
3 % Idem Idem		» »	» »	» »	» »	42 »	» »

CAMBI	GIORNI	L	D
LIVORNO.....	8		
Detto	30		
Detto	60		
ROMA.......	30		
BOLOGNA....	30		
ANCONA.....	30		
NAPOLI.....	30		
MILANO.....	30		
GENOVA.....	30		
TORINO.....	30		
VENEZIA ef. g.	30		
TRIESTE....	30		
Detto	90		
VIENNA.....	30		
Detto	90		
AUGUSTA....	30		
Detto	90		
FRANCOFORTE	30		
AMSTERDAM..	90		
AMBURGO....	90		
LONDRA.....	30		
Detto	90		
PARIGI.....	30		
Detto	90		
LIONE......	90		
Detto	90		
MARSIGLIA...	90		
Napoleoni d'oro		22 30	22 25
Sconto Banca			

VALORI A PREMI	FINE CORRENTE Premio Lettera	Premio Denaro	PREMIO	FINE PROSSIMO Premio Lettera	Premio Denaro	PREMIO
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali........	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % 61 3/4 62 fine corrente e contanti.

Il Sindaco Adolfo Montalto.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA

Alle ore 12 meridiane di lunedì 6 agosto p. v. in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, in Firenze, dinanzi il segretario generale, rappresentante il direttore generale delle acque e strade, e presso la Regia prefettura di Palermo, avanti il rispettivo prefetto, si addiverrà simultaneamente col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del 7°, 8° e 9° tronco della strada nazionale da Termini a Taormina in Sicilia, compresi fra Caltavuturo e la Sella di Donnalegge in provincia di Palermo, della totale lunghezza di metri 20,580 50, per . . . . L. 510,406 24

Cioè: Opere a corpo . . . . . . L. 134,400 »
Opere a misura . . . . » 288,037 43
Somma a disposizione dell'Amministrazione per espropriazione di terreni, per indennità diverse, per spese di sorveglianza e per lavori imprevisti » 87,968 81 » 87,968 81

Somma soggetta al ribasso d'asta . . . . L. 422,437 43

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare le loro offerte estese su carta bollata, debitamente sottoscritte e suggellate, a scelta, in uno dei suddesignati uffici, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti, qualunque sia il loro numero. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'incanto, seguito nella prefettura di Palermo sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, sempre quando sia stato superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'appalto resta vincolato all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 6 giugno 1866, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze, e Palermo.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro mesi venti successivi.

I pagamenti saranno fatti a rate di L. 20,000 in proporzione dell'avanzamento dei lavori, sotto la ritenuta del ventesimo a guarentigia, da corrispondersi coll'ultima rata a seguito del finale collaudo, al quale si procederà sei mesi dopo la regolare ultimazione di tutte le opere.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di grandi lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ispettore od ingegnere-capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Fare il deposito interinale di lire 20,000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione depositare in una delle casse governative a ciò autorizzate lire quarantamila in numerario, biglietti della Banca Nazionale, o cartelle al portatore del Debito pubblico valutate al corso legale di borsa, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera. — Il contratto non darà luogo ad alcuna spesa di registro.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni cinque successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze e Palermo, dove verranno pure ricevute tali oblazioni.

Firenze, il 14 luglio 1866.

Per detta Direzione generale

1928 A. Verardi, *capo-sezione*.

AVVISO AL PUBBLICO

Gli eredi Schmitz, proprietari della Polla della ben conosciuta acqua purgativa delle Tamerici a Montecatini, all'oggetto di impedire le frequentemente avvenute contraffazioni, rendono noto a tutti gli acquirenti, come da oggi in poi i fiaschi contenenti l'acqua suddetta, saranno muniti oltre al bollo solito, di un filo giallo fermato da nustica dello stesso colore, un poco più scuro; inoltre verrà apposto intorno del collo dello stesso fiasco un cartello triangolare verde, a modo di spirale, sul quale si leggono in litografia le seguenti indicazioni:

PROPRIETÀ SCHMITZ — Acqua delle Tamerici purgativa e deostruente. Dose 3 a 4 bicchieri per avere una purga abbondante presa la mattina a digiuno.

Bagni di Montecatini in Toscana, il primo giugno 1864.

A maggior garanzia della igiene pubblica e per sempre più prevenire l'abuso delle falsate imitazioni, contro le quali sarà proceduto con tutto il rigore delle vigenti leggi, faccio noto che le appresso Farmacie e Drogherie si provvedono direttamente dai depositi proprii:

A Firenze — *Le farmacie dei signori:*	*A Livorno* — *Le farmacie dei signori:*
Puliti da San Felice,	Gallico,
Puliti detta *il Moro*,	Crecchi,
Pieri,	Ancona,
Magnelli,	Socini,
Naldi,	Orsoni,
Ciuti,	Zannelli,
Razzolini.	Pediani,
	Gordini,
	Barragli,
	Pillotti.

Montecatini, il 15 marzo 1866.

632 Bartolomeo Giannini, *agente*.

BANCA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE

Il Consiglio Superiore della Banca, in sua tornata dell'11 corrente, ha deliberato di convocare, presso la Sede di Firenze, per il giorno 7 agosto p. v., ad un'ora pomeridiana, nel già Palazzo Pazzi, ora della Banca, posto in Borgo degli Albizzi, n° 22, un'adunanza generale straordinaria degli azionisti, all'oggetto di procedere, a termini dell'articolo 72 degli statuti, alla nomina di due Censori, presso la detta Sede, in surrogazione di due Censori dimissionari.

Firenze, 19 luglio 1866. 1932

STATISTICA AMMINISTRATIVA

DEL

REGNO D'ITALIA

coll'elenco alfabetico dei comuni e loro popolazione e circoscrizione

Prezzo: L. 5.

Dirigersi con vaglia postale alla Tipografia Eredi Botta Torino, via D'Angennes, 5; Firenze, via Castellaccio, 20.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI

Settimana 29ª *dell'anno* 1866 1935

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei Ritiri	VERSAMENTI	RITIRI
Risparmi	330	301	66,750 70	33,709 29
Depositi diversi	33	55	64,777 »	70,961 97
Casse affiliate di 1ª classe in conto corrente	»	»	19,350 »	17,172 17
Casse affiliate di 2ª classe idem	»	»	51 »	24,880 »
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme	»	»	150,928 76	146,723 43

1930 AVVISO.

In adempimento del disposto dell'articolo 955, 1° capoverso, del Codice civile vigente, si notifica che la signora Giulia Belloni vedova Bargagli, dimorante nelle Masse di Siena in cura di Marciano, fino dal 13 luglio andante, avanti il sottoscritto cancelliere della pretura del primo mandamento in Siena, dichiarava di accettare, siccome accetta, la eredità deferitale per testamento dal fu signor dott. Mario Bargagli già suo consorte, col benefizio dell'inventario.

Dalla cancelleria della R. pretura del primo mandamento.

Siena, li 19 luglio 1866.

Il cancelliere
E. Cheli.

DICHIARA D'ASSENZA.

Per gli efietti legali si rende noto che sulle instanze della signora Maria Cestino domiciliata in Genova, il tribunale civile di questa città con sua sentenza del 2 luglio corrente ha pronunziato la dichiarazione d'assenza di Francesco Alessandro Cestino fu Giuseppe.

Genova, 20 luglio 1866.

1934 Cambre, sost. caus.

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO VIA D'ANGENNES 5

Trovansi vendibili presso la suddetta Tipografia i seguenti stampati pel Casellario giudiziale istituito col Reale Decreto 6 dicembre 1865.

	Prezzo per ogni cento fogli L. c.
Cartellini, Mod. n° 1, art. 1 del Regolamento	2 50
Note di trasmissione, Mod. n° 2, art. 13 del Regolamento	1 50
Prontuario cronologico dei cartellini pervenuti al Procuratore del Re, Mod. n° 3, art. 14 del Regolamento (*carta da stato, lineata*)	6 »
Repertorio di controlleria dei cartellini esistenti nel casellario del Tribunale correzionale, Mod. n° 4, art. 15 del Regolamento (*carta da stato, lineata*)	6 »
Elenco dei cartellini contenuti, Mod. n° 5; art. 15 del Regolamento (*carta turchina*)	1 50
Certificati di penalità, Mod. n° 6, art. 17 del Regolamento (*carta colore chamois*)	5 50
Registro dei certificati di penalità rilasciati dal cancelliere del Tribunale correzionale, Mod. n° 7, art. 20 del Regolamento (*carta da stato, lineata*)	6 »
Note di sopravvivenza, Mod. n° 8, art. 22 e 25 del Regolamento	1 50

	Prezzo per ogni cento fogli compresi i dritti postali L. c.
Registro dei processi verbali delle udienze prescritto alle Preture dall'articolo 192, n° 1, del Regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865 (*carta leone, a mano*)	5 80
Registro degli Avvisi per le Conciliazioni, prescritto alle Cancellerie dei Conciliatori dall'articolo 175, lettera *a*, del citato Regolamento (*carta leone, a mano*)	5 80
Registro a matrice per i proventi della Cancelleria, contenente n° 500 bolle di ricevuta per ogni registro, Mod. n° 1, articolo 412 della Tariffa Civile 23 dicembre 1865 (*carta doppio protocollo fino*)	»
Registro delle spese occorse nelle Cause riflettenti persone od Enti morali ammessi al beneficio della gratuita clientela, Mod. n° 2 del registro menzionato nell'articolo 423 della Tariffa suddetta (*carta da stato, foglio intiero*)	8 »
Stato mensile delle riscossioni e dei versamenti per diritti di Cancelleria, a termini della Legge 6 dicembre 1865, n° 2626, e della citata Tariffa, Mod. n° 3, articolo 445 della Tariffa (*carta protocollo fino*)	5 »
Conto delle riscossioni e dei versamenti per proventi di Cancelleria devoluti all'Erario dello Stato che si rende dal Cancelliere annualmente, Mod. n° 4, articolo 448 della Tariffa (*carta protocollo fino*)	5 »
Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale, Mod. n° 12, prescritto dall'articolo 151 del Regolamento generale giudiziario, e dagli articoli 160, 161, 162 e 166 della Tariffa penale (*carta imperiale, a mano*)	15 »
Estratto del Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale, Mod. n° 13, Tariffa penale (*carta da stato*)	6 50
Avviso di pagamento, articolo 214 della Tariffa penale (*carta da stato*, 1/2 *foglio*)	3 »

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formarono quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . »	52	27	15
Inghilterra e Belgio . . . »	122	71	37
Francia, Austria e Germania	82	48	27

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

SOCIETÀ ANONIMA

DELLE

Strade ferrate Romane

(Sezione NORD)

Il Consiglio dirigente, nella sua adunanza del dì 19 corrente, avendo stabilito, sulla proposizione della Direzione, il Regolamento per l'adunanza generale, convocata pel dì 9 agosto p. v., il sottoscritto ha l'onore di portarlo a cognizione dei signori azionisti.

I depositi di azioni e la presentazione e rilascio delle fedi di deposito, da farsi dai signori azionisti per ottenere le carte d'ammissione all'adunanza generale, potranno essere fatti:

Alla Cassa della Società, in Firenze, nelle ore d'uffizio, dal dì 2 fino alle ore 2 pom. del 7 agosto p. v. e

Alla Cassa della Sezione *Strada ferrata Centrale Toscana*, in Siena, dalle ore 11 antimeridiane alle ore 2 pomeridiane nei giorni suddetti.

Coloro che vorranno eseguire i depositi alla Cassa in Firenze dovranno portar seco un loro sigillo. Le cartelle, dopo contazione e riscontro, saranno chiuse in pacco, sigillato dal depositante, che porterà via seco il sigillo.

La restituzione delle azioni depositate alla Cassa della Società in Firenze avrà luogo sulla presentazione, e dietro ritiro dei certificati di deposito e constatazione dell'incolumità dei sigilli, dopo l'adunanza stessa, finchè l'ora lo permetta, e tanto dalla suddetta Cassa, quanto dalle seguenti nei giorni che appresso:

Dalla Cassa di Firenze fino a tutto il 14 agosto p. v. nelle consuete ore di uffizio;

Dalla Cassa della *Strada ferrata Centrale Toscana* in Siena ugualmente a tutto il 14 agosto prossimo, come dall'avviso da pubblicarsi a cura di quella Gerenza.

Coloro che nei giorni sovraindicati non ritireranno i fatti depositi, andranno soggetti, per la ulteriore permanenza dei depositi stessi, al pagamento della tassa di custodia, a forma del relativo Regolamento del 1° maggio 1862.

Le *fedi di deposito a custodia*, di che all'articolo 25 degli statuti sociali, saranno ricevute alle Casse suddette per quel numero di cartelle di azioni che esse rappresentano, da computarsi come sarà detto in appresso.

L'adunanza generale avrà luogo in una sala del palazzo della Direzione della Società delle *Strade ferrate Romane, Sezione Nord*, in Firenze, posto sulla Piazza Vecchia di Santa Maria Novella, n° 7.

L'ammissione comincierà a ore 10 antimeridiane; alle ore 12 meridiane non sarà più ammesso alcuno e l'adunanza avrà principio.

I portatori delle carte di ammissione dovranno esibirle all'ingresso della sala alle persone di ciò incaricate, le quali noteranno il loro nome, il numero e la specie delle azioni che rappresentano ed il numero dei voti che hanno diritto di emettere.

Le votazioni che dovessero esser fatte col mezzo di palle bianche e nere, le prime per l'approvazione delle proposte, le seconde per il rigetto, avranno luogo per appello nominale degl'intervenuti e col mezzo di due urne: una per la votazione, una pel rifiuto delle palle di cui non sia fatto uso nella votazione.

Il numero necessario di palle, tanto bianche quanto nere, sarà dato dai notari a ciascuno degl'intervenuti, sull'esibizione della sua carta d'ammissione.

Potrà pure aver luogo la votazione col mezzo di alzarsi o rimaner seduti tutte le volte che potesse supporsi unanimità o quasi unanimità negl'intervenuti. Se però sei fra i votanti lo chiedessero, o ricorresse taluna delle condizioni previste all'articolo 46 degli statuti sociali, sarà proceduto al voto per mezzo di palle.

Per norma dei signori azionisti si rammentano gli articoli 34 a 63 degli statuti sociali delle *Strade ferrate Livornesi*.

Si dà inoltre notizia ai signori azionisti che, pel disposto degli articoli 38 e 39 dei suddetti statuti, combinato con quello dell'atto di fusione relativo al cambio delle cartelle di azioni delle Società fuse, e al conguaglio di quelle che non devono cambiarsi, saranno ammesse al deposito le cartelle di azioni delle Società fuse, le quali daranno diritto al voto nelle seguenti proporzioni, cioè:

Venti azioni delle *Strade ferrate Livornesi* daranno diritto ad emettere un voto; quaranta, due voti; e così di seguito fino a seicento azioni, che daranno diritto di emettere trenta voti;

Diciassette azioni delle SS. FF. Romane con privilegio del 5 per 100 date in cambio delle antiche azioni della Strada Ferrata Centrale Toscana danno diritto ad emettere un voto; 34, due voti, e così di seguito come sopra.

Diciassette azioni comuni delle *Strade ferrate Romane* daranno diritto ad emettere un voto; 34, voti due; e così di seguito, come sopra.

All'effetto di non trattenere troppo a lungo i signori azionisti che volessero depositare rilevanti partite, specialmente se composte di più specie delle suddette cartelle di azioni, sono essi pregati a voler accompagnare i loro depositi con una nota o *distinta* delle carte di ammissione che desiderano, contenente l'indicazione del numero di voti da segnarsi in ciascuna di esse.

I depositi potranno inoltre farsi a rischio e pericolo dei signori azionisti presso i seguenti agenti che rilascieranno le corrispondenti fedi di deposito da presentarsi alla Cassa in Firenze, all'effetto di ricevere la carta di ammissione all'adunanza.

I detti agenti faranno redigere il processo verbale di tali depositi da trasmettersi alla Direzione in Firenze, secondo il disposto dall'articolo 40 dei precitati statuti sociali.

L'intestatario della carta di ammissione potrà cederla ad altri col mezzo di dichiarazione scritta a tergo, secondo che è disposto dall'articolo 41 dello statuto sociale.

I suddetti agenti sono:

Pe' Titoli di tutte le Società fuse:

Livorno — Signori Rodocanacchi Fig. et C.
Milano — Signori Noseda e Burocco;
Venezia — Signor dottore Aronne Lattis;
Vienna — Signor Leopoldo Epstein;
Francoforte s. m. — Signori Amministratori della Banca del commercio e dell'industria di Darmstadt.

Pe' Titoli della S. F. Centrale Toscana:

I banchieri che saranno indicati nell'avviso da pubblicarsi a cura della Gerenza della strada suddetta.

Firenze, 20 luglio 1866.

Il Direttore degli affari sociali
1913 **G. Morandini.**

1931 AVVISO.

Il cancelliere della pretura del primo mandamento di Livorno fa noto che la mattina del 16 luglio corrente, a ore 12 meridiane, essendo stati esposti in vendita volontaria al pubblico incanto i beni immobili, dei quali sono comproprietari i figli minori del fu Giuseppe Nosiglia, e del fu Tommaso Petracchi;

Il magazzino posto in questa città in via degli Scali delle Macine, stabile di n° 5, è rimasto liberato al signor Giovan Battista Giubbilei, possidente e navicellaio domiciliato in Livorno alla Porretta, pell'offerta di lire 2,728,

E rende noto inoltre che il termine dello aumento del sesto scade il 30 luglio stante.

Livorno, li 17 luglio 1866.

Riesch Cᵉ

CONVITTO-CANDELLERO.

Col 1° agosto si riaprirà il corso preparatorio alla Regia Accademia e Regia Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria.

Torino, via Saluzzo, n° 33. 1769

1929 EDITTO.

Il signor Luigi del fu Gio. Battista Vivarelli di Pistoia, come erede beneficiato del di lui fratello signor Giuseppe, morto il 13 marzo 1866, invita tutti i creditori della eredità di detto signor Giuseppe Vivarelli a presentare nel termine di giorni otto al sottoscritto procuratore i loro respettivi titoli di credito all'effetto di procedere alla compilazione dello stato attivo e passivo della suddetta eredità.

Pistoia, 21 luglio 1866.

Dott. Federigo Cini.

AVVISO PER ASSENZA.

Con decreto 8 maggio 1866 il tribunale civile di Chiavari, sul ricorso dei presunti eredi, mandava assumersi informazioni col mezzo del signor pretore del mandamento di Sestri a Levante sull'assenza di Francesco e Paolo fratelli Migliaro di Simone, contadini già domiciliati alla Villa di Camposoprano, comune di Moneglia emigrati per Buenos Ayres.

Chiavari, 20 luglio 1866.

1933 C. Budò sost. Podestà.

FIRENZE. — Tip. Eredi Botta, via del Castellaccio, 20.